

Assicurazione veicoli

Informazioni ai clienti e Condizioni generali

Assicurazione di veicoli per veicoli stradali

- Responsabilità civile
- Casco
- Infortunio
- 24 h CarAssistance
- Protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo
- Protezione giuridica per la circolazione all'estero

Edizione 04.2025

Informazioni ai clienti

Ciò che dovrete sapere sulla vostra assicurazione veicoli

Gentile cliente, egregio cliente,

Vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete voluto dare a un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente su territorio elvetico. Prima di stipulare la vostra assicurazione veicoli, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell'assicurazione.

Le informazioni seguenti vi danno una visione d'insieme come pure le risposte alle domande più frequenti. Esse contengono delle semplificazioni e non sostituiscono né la polizza né le condizioni generali menzionate nel presente documento. Ci rivolgiamo a lei come stipulante usando il termine «persona assicurata» o il termine «lei». Con «noi» è chiamata la Mobiliare. Le designazioni al maschile valgono per tutti i sessi.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA, un'impresa del Gruppo Mobiliare (di seguito: Mobiliare) che opera secondo i principi della società cooperativa e che ha la sua sede principale alla Bundesgasse 35 a 3001 Berna;
- la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (di seguito: Protekta), una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Monbijoustrasse 5 a 3011 Berna;
- Mobi24 SA, una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Bundesgasse 35 a 3001 Berna.

2. Qual è l'estensione dell'assicurazione veicoli?

L'assicurazione veicoli costituisce una soluzione globale completa, incluso un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. In questo contesto vanno annoverati una consulenza competente e un servizio sinistri in loco tramite la vostra agenzia generale, come pure la 24 h CarAssistance e informazioni giuridiche gratuite fornite dalla Jurline della Protekta. Il Capitale d'invalidità e di decesso sono assicurazioni a somma assicurata. Tutte le altre assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

▪ Assicurazione responsabilità civile

Se con il vostro veicolo vengono cagionati danni a persone, animali o cose subentra l'assicurazione responsabilità civile. Quest'assicurazione è obbligatoria per legge per quasi tutti i veicoli a motore. Le nostre prestazioni consistono nel pagamento delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate. Esse sono limitate dalla somma di garanzia fissata nella polizza.

Le esclusioni più importanti concernono:

- le pretese per danni materiali del detentore;
- la responsabilità civile dei conducenti che non posseggono la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfano i requisiti legali, come pure delle persone che avrebbero dovuto costatare tali lacune.

▪ Assicurazione casco

L'assicurazione Casco parziale si assume le spese in caso di perdita, distruzione o danneggiamento del vostro veicolo. L'assicurazione Casco totale copre i medesimi rischi della casco parziale e assicura inoltre le collisioni di ogni genere, anche se causate da voi stessi. Nel caso di un evento assicurato versiamo le prestazioni relative alla riparazione o al danno totale e ci assumiamo i costi, come per esempio il traino del veicolo.

Le esclusioni più importanti concernono:

- i danni derivanti dalla guida del veicolo da parte di una persona che non possiede la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfa i requisiti legali;
- i danni causati in stato di ebbrezza (tasso alcolico superiore a quello prescritto dalla legge), sotto l'influsso di stupefacenti o in seguito ad abuso di farmaci, se al conducente, nei cinque anni precedenti l'evento assicurato, era stata ritirata la licenza di condurre a causa di uno di questi motivi. Questa restrizione non si applica se viene provato che lo stato di ebbrezza, l'assunzione di stupefacenti o l'abuso di farmaci non ha influenzato il verificarsi e le conseguenze degli eventi.

▪ 24 h CarAssistance

In caso di guasto del veicolo assicurato versiamo le prestazioni relative al soccorso in caso di panne e al traino del veicolo. Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno, ci assumiamo anche le spese di pernottamento o i costi per proseguire il viaggio o per il viaggio di ritorno utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. Le prestazioni sono complessivamente limitate a CHF 1000.

Se l'assistenza non è stata richiesta tramite la Mobi24 SA, le nostre prestazioni sono limitate a CHF 500 per sinistro. Questa restrizione cade se la richiesta di assistenza tramite la Mobi24 SA non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, date le circostanze.

L'esclusione più importante concerne i danni derivanti dalla guida del veicolo da parte di una persona che non possiede la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfa i requisiti legali.

■ **Assicurazione infortunio**

In caso di infortuni legati all'uso del veicolo sono assicurati il conducente del veicolo e, a seconda della copertura scelta, anche i passeggeri. Sono assicurabili:

- le prestazioni sanitarie e spese, quali le spese per trattamenti terapeutici, farmaci o ricovero ospedaliero;
- un'indennità giornaliera durante il periodo di incapacità di guadagno;
- un capitale di invalidità in caso di pregiudizio alla salute presumibilmente duraturo;
- un capitale di decesso se la persona decede in seguito all'infortunio.

L'esclusione più importante concerne gli infortuni sopraggiunti a persone che hanno utilizzato il veicolo per spostamenti ai quali non erano autorizzati.

■ **Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo**

L'assicurazione veicoli contiene un'assicurazione di protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo in caso di controversie derivanti dal diritto contrattuale.

Dopo aver acquistato la vostra nuova macchina siete costretti a recarvi più volte al garage, perché la vettura non funziona. Il rivenditore però non ha nessuna intenzione di riprendersi la macchina. In occasione del controllo annuale il garagista effettua tutta una serie di lavori da voi non richiesti, fatturandoli. Il valore residuo calcolato dalla società di leasing vi sembra eccessivo. Non riuscite a trovare un accordo. In questi e altri casi di diritto contrattuale i giuristi di Protekta tutelano i vostri interessi legali. In caso di conflitti d'interessi o nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario, avete il diritto di ricorrere ad un avvocato esterno a vostra scelta.

Le esclusioni più importanti concernono:

- i settori non menzionati nelle Condizioni generali e le pretese nei confronti di Protekta, dei suoi organi e di persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
- i casi di controversie derivanti da contratti da voi conclusi a titolo professionale.

■ **Protezione giuridica per la circolazione all'estero**

Se doveste subire all'estero dei danni a causa di un incidente della circolazione, la Protekta vi assiste nel procedimento penale o fa valere i vostri diritti nei confronti del responsabile del danno.

Se dovesse essere avviato nei vostri confronti un procedimento penale o se doveste sporgere denuncia penale nei confronti della persona che ha causato l'incidente, la Protekta paga gli onorari di un avvocato locale. Inoltre la Protekta si fa carico della cauzione penale.

Le esclusioni principali concernono la guida di un veicolo senza licenza di condurre valida nonché multe, risarcimenti danni o analisi del sangue.

3. Dov'è contenuta l'estensione della copertura assicurativa?

L'estensione della copertura assicurativa desiderata si attiene al contenuto della vostra offerta o polizza e delle disposizioni delle condizioni generali, e eventualmente con l'aggiunta di condizioni particolari.

Le prestazioni della 24 h CarAssistance e della protezione giuridica del diritto contrattuale del veicolo sono applicabili indipendentemente dall'estensione della copertura assicurativa da voi scelta.

4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo lei e tutte le persone assicurate con:

- consulenza e assistenza sul posto tramite il vostro consulente assicurativo personale nelle vostre vicinanze;
- liquidazione dei sinistri sul posto tramite il servizio sinistri dell'agenzia generale nelle vostre vicinanze, in modo personale e senza complicazioni;
- 24 h CarAssistance per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, compresi il soccorso e il traino in caso di panne;
- JurLine per informazioni giuridiche di ogni genere per telefono.

5. Quali sono i premi dovuti?

L'ammontare del premio dovuto dipende dai veicoli e dai rischi assicurati, nonché dalla copertura desiderata. A ciò si aggiunge ancora un supplemento del 5% per il bollo federale e del 0,75% per la prevenzione degli infortuni come pure, nell'assicurazione responsabilità civile, l'importo secondo l'art. 76a LCStr. Il premio viene riscosso annualmente; dietro pagamento di un supplemento sono possibili altri modi di pagamento. I dettagli sono evidenziati nella vostra polizza.

Quando l'assicurazione veicoli viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo di regola la parte del premio non goduta.

6. Quali sono i vostri obblighi più importanti?

I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione, nelle eventuali Condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:

- Siete tenuti a rispondere correttamente e in modo completo alle domande alla proposta. In caso contrario siamo autorizzati ad annullare l'assicurazione in questione e, a determinate condizioni, a chiedere persino il rimborso delle prestazioni erogate.
- Dovete annunciarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
- I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante diffida comporta la cessazione della copertura assicurativa. Anche se pagate il premio in seguito ad una diffida, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo.
- Quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per potervi apportare un'ottima assistenza in caso di sinistro. Per esempio dovete fornirci informazioni complete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l'importo del sinistro, come pure i rapporti di polizia, giustificativi e altri documenti importanti.

7. Quali prestazioni e quale franchigia sono valide in caso di sinistro?

Le prestazioni che la Mobiliare e la Protekta devono versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle condizioni generali e eventuali condizioni particolari nonché nelle leggi applicabili. Esse variano in dipendenza della soluzione scelta. In caso di sinistro dovete, secondo la vostra polizza, sopportare una franchigia.

8. Qual è la durata del contratto assicurativo e quando si scioglie il contratto assicurativo?

I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta rispettivamente – in caso di stipula del contratto – sulla vostra polizza o sul certificato di assicurazione. La validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti gli eventi che si sono verificati nel corso della durata contrattuale. Qui appresso trovate le possibilità di rescissione più importanti:

- Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- Potete disdire l'assicurazione veicoli per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno assicurativo successivo con un preavviso di 3 mesi. Se non intraprendete niente, l'assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non siate privati involontariamente della copertura assicurativa.
- Nel corso dei primi 2 anni dopo la conclusione del contratto di assicurazione, potete disdire il contratto, avete la possibilità di disdirlo nel corso dei primi 2 anni dopo la violazione dell'obbligo. Dovete inoltrare la vostra disdetta entro 4 settimane a decorrere dalla conoscenza della violazione dell'obbligo d'informare.
- Se noi, durante validità del contratto, modifichiamo i premi della vostra assicurazione, potete in via di massima disdire la parte interessata della vostra polizza. Non danno diritto alla disdetta le modifiche dei premi o delle prestazioni a vostro favore, come pure le modifiche di contributi, premi o franchigie come pure l'estensione delle coperture fondate su disposizioni legali, quando queste sono prescritte dalla autorità federale.
- Potete disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro.
- Se ha risposto in modo inesatto o incompleto o se ha sottaciuto un fatto alle domande riportate nella proposta, possiamo disdire l'assicurazione.
- Sia voi che noi possiamo disdire in qualsiasi momento il contratto di assicurazione per gravi motivi.
- Se alla stipula non sapevate che si sarebbe creata un'assicurazione multipla, potete disdire il contratto assicurativo entro 4 settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla.

9. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull'assicuratore precedente e l'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
- dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l'amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l'aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l'elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

- nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti.
- nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

Sussiste uno scambio di dati elettronico con gli uffici della circolazione stradale e le autorità di immatricolazione per l'emissione di attestati di assicurazione e informazioni sui detentori. La SVV Solution SA gestisce inoltre un servizio di clearing comune alle compagnie di assicurazione svizzere coinvolte. L'accesso ai dati è limitato ai dati della Mobiliare.

I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati.

Condizioni generali

Indice

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
Disposizioni comuni	8	24 h CarAssistance	20
A Basi legali	8	A Copertura di base	20
B Conclusione dell'assicurazione	8	A1 <u>Veicolo assicurato</u>	20
C Scioglimento dell'assicurazione	8	A2 <u>Rischi e prestazioni assicurati</u>	20
D Pagamento dei premi	9	B Coperture complementari	20
E Obbligo di annuncio e altri obblighi	9	B1 <u>Veicolo assicurati</u>	20
F Indennità e franchigia	10	B2 <u>Persone assicurate</u>	20
G Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	10	B3 <u>Rischi e prestazioni assicurati</u>	20
H Incarico a un terzo	10	C Generalità	20
I Foro competente	10	Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo	21
J Protezione dei dati	10	A Estensione dell'assicurazione	21
Assicurazione responsabilità civile	11	A1 <u>Controversie assicurate</u>	21
A Estensione dell'assicurazione	11	A2 <u>Prestazioni assicurate</u>	21
A1 <u>Veicolo assicurato</u>	11	A3 <u>Limitazioni delle prestazioni</u>	21
A2 <u>Rischi assicurati</u>	11	B Generalità	21
A3 <u>Prestazioni assicurate</u>	11	Protezione giuridica per la circolazione all'estero (solo con copertura 24 h CarAssistance Top)	23
B Generalità	11	A Estensione dell'assicurazione	23
Assicurazione casco	12	A1 <u>Eventi assicurati</u>	23
A Copertura di base	12	A2 <u>Controversie assicurate</u>	23
A1 <u>Veicolo assicurato</u>	12	A3 <u>Prestazioni assicurate</u>	23
A2 <u>Equipaggiamenti e accessori</u>	12	A4 <u>Limitazioni delle prestazioni</u>	23
A3 <u>Rischi assicurati</u>	12	A5 <u>Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte</u>	23
A4 <u>Prestazioni assicurate</u>	13	B Generalità	23
B Coperture complementari	13		
C Generalità	14		
Assicurazione infortuni	17		
A Estensione dell'assicurazione	17		
A1 <u>Rischi assicurati</u>	17		
A2 <u>Spese di cura</u>	17		
A3 <u>Indennità giornaliera</u>	18		
A4 <u>Capitale d'invalidità</u>	18		
A5 <u>Capitale di decesso</u>	18		
B Generalità	18		

Disposizioni comuni

A Basi legali

Le basi legali sono le convenzioni stabilite in base alla vostra polizza: la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), il codice civile svizzero (CC) ed il codice delle obbligazioni (CO). La base legale per i rischi assicurati nel Principato del Liechtenstein è la legge sul contratto d'assicurazione ivi vigente. Le relative disposizioni hanno la precedenza su altre disposizioni di queste condizioni generali.

B Conclusione dell'assicurazione

1 Inizio, durata e scadenza

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si prolunga tacitamente di anno in anno.

L'anno assicurativo inizia con la scadenza del premio annuo.

2 Obbligo di annuncio

Alla richiesta di stipula del contratto di assicurazione, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a comunicare in modo corretto alla Mobiliare fatti o elementi che comportano un rischio rilevante di cui sono o devono essere a conoscenza e a proposito delle quali sono stati interpellati per iscritto o in altra forma che consenta di fornire una prova scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Sono definite rilevanti le situazioni di rischio suscettibili d'influenzare la nostra decisione in merito all'accettazione dell'assicurazione o alla stipula dell'assicurazione a condizioni speciali.

3 Contenuto e estensione della polizza

L'estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle condizioni generali applicabili, completate da eventuali condizioni particolari e allegati alla polizza.

La polizza contiene le assicurazioni desiderate, le somme d'assicurazione o di garanzia e le franchigie che ne fanno parte.

4 Diritto di revoca

Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal momento in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispettato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la vostra proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.

Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovete il premio.

C Scioglimento dell'assicurazione

1 Disdetta

La disdetta deve avvenire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

2 Alla fine della durata convenuta

Entrambe le parti possono recedere dal contratto di assicurazione alla fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi.

3 Nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarare

Noi possiamo disdire il contratto di assicurazione se nelle risposte alle domande della proposta avete omesso di dichiararci o dichiarato inesattamente un fatto comportante un rischio rilevante, violando così l'obbligo di dichiarazione. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene al contraente.

La disdetta mette fine al nostro obbligo di accordare una prestazione per i sinistri che si sono già verificati, la cui insorgenza o estensione sono state influenzate dal mancato annuncio o dall'annuncio scorretto di un fatto o di un elemento che comportano un rischio rilevante. Le prestazioni già versate devono essere rimborsate.

4 Nel caso di violazione dell'obbligo di informare

Voi siete autorizzati a disdire il contratto, se prima della conclusione dell'assicurazione noi non abbiamo soddisfatto il nostro obbligo d'informarvi.

Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.

5 In caso di assicurazione multipla

Potete annullare l'assicurazione entro 4 settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla se non eravate a conoscenza della presenza di un'assicurazione multipla quando avete stipulato la polizza.

6 In caso di sinistro

Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un danno risarcibile.

Dobbiamo disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità, ovvero al pagamento delle prestazioni assicurative. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che voi avete ricevuto la disdetta.

Voi dovete inoltrare disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità, ovvero dopo il pagamento della prestazione assicurativa. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.

7 In caso di adeguamento del contratto

Possiamo adattare il contratto assicurativo in presenza di un cambiamento della legislazione o della giurisprudenza oppure se modifichiamo le condizioni assicurative, il regolamento della franchigia, le tariffe dei premi, il sistema dei gradi di premio o le condizioni per gli sconti. In questo caso vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.

Se non siete d'accordo con la modifica, voi potete disdire la parte pertinente della vostra polizza o l'intera polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se non inoltrate la disdetta, si ritiene che abbiate accettato l'adattamento.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche

a dei premi o di prestazioni a vostro favore;

b dei contributi, premi o delle franchigie concernenti le coperture fondate su disposizioni legali, quando queste sono prescritte dalle autorità federali;

c fondate sulla concessione, modifica o soppressione di uno sconto.

8 Altri motivi di scioglimento del contratto

Noi possiamo disdire o rescindere l'assicurazione in caso di aumento significativo del rischio, in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un evento assicurato provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazione intenzionale o di cumulo di assicurazioni. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene. La rescissione diventa effettiva al momento della ricezione da parte dell'utente.

Entrambe le parti possono cancellare il contratto di assicurazione per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte che dà l'avviso.

D Pagamento dei premi

1 Scadenza e pagamento

I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzionati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo per ogni anno assicurativo, alla scadenza. Vi ringraziamo per il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza. In caso di mancato pagamento, vi inviamo una diffida a vostre spese, concedendovi un termine di 14 giorni. Se la diffida rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non siano pagati totalmente premio, interessi e spese.

2 Credito di premi per il deposito delle targhe

Se le targhe vengono depositate per almeno 14 giorni, per questo periodo il premio viene rimborsato. Per la sospensione e la rimessa in vigore del contratto vengono rimborsate le spese amministrative.

3 Rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto

Se, per una ragione legale o contrattuale, l'assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il premio non goduto.

Non viene rimborsato il premio nei casi seguenti:

- a voi date la disdetta dell'assicurazione in caso di sinistro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
- b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l'assicurazione si annulla a causa dell'estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).

E Obbligo di annuncio e altri obblighi

1 Aggravamento e cambiamento del rischio

Lo stipulante e la persona assicurata devono notificare alla Mobiliare, entro 4 settimane dal momento in cui ne vengono a conoscenza, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, ogni variazione relativa a fatti rilevanti per la valutazione del rischio assicurato sui quali sono stati interpellati.

In caso di mancata notifica di un aumento significativo del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto dal momento in cui sarebbe dovuta avvenire la notifica.

La Mobiliare si riserva il diritto di procedere a un aumento del premio a decorrere dal momento dell'aumento del rischio o di disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è stato notificato l'aumento significativo del rischio. Se lo stipulante non è d'accordo con l'aumento del premio, può disdire il contratto entro 4 settimane per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La responsabilità della Mobiliare cessa 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta rispettiva.

2 Trasferimento di domicilio

Il trasferimento di domicilio all'estero deve esserci notificato immediatamente. Si considera trasferimento di domicilio la cancellazione presso le autorità competenti. L'assicurazione si estingue (ad eccezione del trasferimento di domicilio da e verso il Principato del Liechtenstein) alla fine dell'anno assicurativo. La copertura assicurativa decade immediatamente qualora al veicolo siano apposte targhe straniere.

3 Obblighi di diligenza e prevenzione dei danni

Le persone assicurate sono tenute ad osservare la diligenza necessaria e a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

4 Annuncio in caso di sinistro

4.1 In casi d'emergenza (ossia assistenza dalla 24 h CarAssistance persone e 24 h CarAssistance Top) voi ovvero gli assicurati siete tenuti a informarci immediatamente tramite Mobi24 SA.

4.2 In tutti gli altri casi, voi ovvero gli assicurati sono tenuti di informare immediatamente noi – o per la protezione giuridica la Protekta, per il tramite dei seguenti canali:

- la vostra agenzia generale secondo polizza;
- avviso di sinistro tramite internet (www.mobiliare.ch o per la protezione giuridica www.protekta.ch)

4.3 Autorizzate noi e anche la Protekta, a raccogliere ogni informazione utile per l'accertamento del danno e siete tenuti a fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del vostro diritto all'indennità.

4.4 Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l'intervento della Protekta, quest'ultima deve essere avvisata subito. Documenti scritti o elettronici, citazioni da parte delle autorità giudiziarie, come pure le loro decisioni devono essere trasmessi subito alla Protekta.

4.5 Se si violano per colpa gli obblighi di avviso e di comportamento, noi o eventualmente la Protekta possiamo ridurre o rifiutare le prestazioni.

Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il danno sarebbe ugualmente sopravvenuto anche se egli avesse adempiuto l'obbligo contrattuale.

5 Obbligo di limitare il danno

Al momento del verificarsi di un sinistro, siete tenuti a fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per limitare il danno.

6 Spese per limitare il danno

Noi indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma d'assicurazione. Se queste spese e l'indennità cumulate superano la somma d'assicurazione, esse vengono riscalate soltanto se si tratta di misure che abbiamo ordinate.

7 Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati

Spetta a Lei richiamare l'attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirla loro (consultabile al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati).

F Indennità e franchigia

1 Calcolo

Noi calcoliamo l'indennità in base alle disposizioni delle singole assicurazioni e secondo le disposizioni legali.

Procediamo nel modo seguente:

- 1.1 dapprima viene calcolato il valore di risarcimento oppure il danno risarcibile;
- 1.2 in seguito, per ogni sinistro viene dedotta l'eventuale franchigia indicata nella polizza;
- 1.3 in seguito vengono calcolate le limitazioni delle prestazioni.

Un valore affettivo personale non viene preso in considerazione.

2 Franchigia

La franchigia convenuta contrattualmente viene dedotta per ogni caso di sinistro per il quale versiamo delle prestazioni.

Non deve essere pagata nessuna franchigia

- 2.1 quando noi dobbiamo versare delle prestazioni nell'assicurazione responsabilità civile, benché non vi sia colpa da parte dell'assicurato;
- 2.2 quando nell'assicurazione casco, un danno di collisione viene risarcito al 100% dalla persona responsabile o dal suo assicuratore responsabilità civile;
- 2.3 in caso di uso illecito, purché la sottrazione del veicolo non sia imputabile a voi;
- 2.4 durante le lezioni di guida impartite da un maestro conducente con autorizzazione ufficiale;
- 2.5 durante l'esame ufficiale di guida.

Noi richiediamo la franchigia oppure la computiamo con le prestazioni. Se entro 4 settimane dalla richiesta non viene dato seguito al pagamento, venite diffidati per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida resta senza esito, il contratto si estingue nel suo insieme una volta trascorso il termine di 14 giorni. La franchigia verrà richiesta in ogni caso.

3 Regresso

Possiamo esigere da voi o da altri assicurati il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate quando

- 3.1 ci sono dei motivi legali o contrattuali;
- 3.2 dobbiamo versare prestazioni dopo che sia spirata l'assicurazione.

G Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contratto di assicurazione presente non garantisce nessuna copertura assicurativa o altre prestazioni dell'assicuratore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finanziarie si oppongono.

H Incarico a un terzo

Se Lei incarica e autorizza un terzo (p. es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d'intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei suoi confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se Lei è rappresentato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute a noi.

Se un terzo incaricato rappresenta i suoi interessi nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora desiderate maggiori informazioni sull'entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.

I Foro competente

In caso di divergenze d'opinioni in merito alle pretese riguardanti questo contratto di assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA

1 al vostro luogo di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure

2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna.

Se il litigio concerne la protezione giuridica, potete adire le vie legali alla sede della Protekta a Berna.

J Protezione dei dati

- 1 La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consultate la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consulente assicurativo.

La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

- 2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:
 - a nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;
 - b nell'esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell'ambito di uno dei sistemi di segnalazione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

Assicurazione responsabilità civile

A Estensione dell'assicurazione

A1 Veicolo assicurato

L'assicurazione si riferisce al veicolo menzionato nella polizza, nonché ai veicoli e rimorchi trainati o spinti da questo veicolo (anche non agganciati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione della circolazione).

A2 Rischi assicurati

Sono assicurate le pretese di risarcimento danni avanzate contro gli assicurati in virtù delle disposizioni legali per la responsabilità civile, in seguito a

- 1 ferimento o morte di persone;
- 2 ferimento o morte di animali;
- 3 danneggiamento o distruzione di cose;

e segnatamente nelle seguenti situazioni:

- 4 in seguito all'esercizio del veicolo;
- 5 in seguito a incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in esercizio;
- 6 in seguito all'assistenza prestata dopo incidenti del veicolo;
- 7 nell'entrare nel veicolo e nell'uscire da quest'ultimo (per i motociclisti nel salire e scendere), nell'aprire e chiudere parti mobili del veicolo, nonché nell'agganciare e sganciare un rimorchio o un veicolo.

Quando in seguito a un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente, sono assicurate le spese che incombono a un assicurato e derivano da provvedimenti adeguati per scongiurare questo pericolo (spese di prevenzione danni).

A3 Prestazioni assicurate

Le nostre prestazioni consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate. Queste pretese sono limitate dalla somma di garanzia fissata nella polizza.

Per i danni consecutivi a incendio, esplosione, energia nucleare, come pure per spese di prevenzione danni, la copertura è limitata a 10 milioni di franchi.

B Generalità

1 Persone assicurate

Sono assicurati il detentore del veicolo designato nella polizza e tutte le persone per le quali egli è responsabile secondo il diritto sulla circolazione stradale.

2 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakistan.

3 Veicolo di sostituzione

L'assicurazione è valida inoltre per il veicolo di sostituzione, purché vi sia l'autorizzazione necessaria da parte delle autorità.

4 Targhe trasferibili

4.1 L'assicurazione è valida per i veicoli muniti delle targhe trasferibili.

4.2 Per il veicolo sprovvisto di targhe, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

4.3 Quando ambedue i veicoli viaggiano contemporaneamente su strada aperta alla circolazione pubblica, l'obbligo di prestazione decade.

5 Deposito delle targhe

A partire dal deposito delle targhe presso l'ufficio competente, l'assicurazione è valida ancora 9 mesi. Sono assicurati i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

6 Definizione dei concetti

Il conducente abituale è la persona che conduce il veicolo il più sovente rispetto agli altri conducenti durante un anno assicurativo. Determinanti sono il numero di spostamenti del veicolo. Quando il conducente abituale non corrisponde a quello dichiarato nella polizza, è applicabile la regolamentazione secondo l'articolo C3 delle Disposizioni comuni.

7 In caso di sinistro

7.1 Noi conduciamo le trattative con il danneggiato.

7.2 Gli assicurati non devono di propria iniziativa riconoscere alcuna pretesa da parte del danneggiato e non devono effettuare alcun pagamento.

7.3 Se si perviene a una causa civile, la conduzione del processo deve essere affidata a noi.

7.4 La regolamentazione delle pretese del danneggiato da parte nostra è vincolante.

8 Sistema dei gradi di premio

8.1 I gradi di premio, come pure i premi, sono dipendenti dal decorso dei sinistri. Essi vengono fissati a nuovo per ogni anno assicurativo. E' determinante se vengono annunciati sinistri fino a 4 mesi prima della fine dell'anno assicurativo.

8.2 Senza danni, il grado di premio viene ridotto di un grado. Quando l'assicurazione entra in vigore nei 6 mesi che precedono la fine dell'anno assicurativo, il grado di premio resta invariato per il successivo anno assicurativo.

8.3 Per ogni sinistro di responsabilità civile il grado di premio viene aumentato di 5 gradi.

Non viene effettuato alcun aumento

1 quando noi dobbiamo versare delle prestazioni benché non vi sia stata colpa di un assicurato;

2 in caso di uso illecito del veicolo, purché voi non abbiate colpa della sottrazione del veicolo;

3 quando noi non dobbiamo versare alcuna prestazione per un sinistro;

4 quando voi rimborsate il danno da noi pagato entro 30 giorni.

8.4 Il sistema dei gradi di premio contiene i seguenti gradi:

Grado di premio	% del premio di base	Grado di premio	% del premio di base
0	35	13	85
1	37	14	90
2	39	15	95
3	41	16	100
4	43	17	110
5	45	18	120
6	50	19	130
7	55	20	150
8	60	21	170
9	65	22	190
10	70	23	210
11	75	24	250
12	80		

9 Esclusioni generali**Non sono assicurate le pretese**

- a per danni materiali del detentore;
- b di persone che hanno sottratto il veicolo o che sapevano della sottrazione;
- c derivanti da incidenti che subentrano in occasione di gare di velocità, rally e simili competizioni in Svizzera all'estero. Per manifestazioni di questo tipo vi è tuttavia copertura assicurativa quando l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta dalla legge;
- d per danni al veicolo assicurato, al rimorchio, nonché per danni a cose fissate a tali veicoli oppure a cose o animali che vengono trasportati. Fanno eccezione gli oggetti che il danneggiato porta seco, come bagagli e simili;
- e per danni che sono coperti in base alla legislazione sull'energia nucleare;
- f per danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- g per danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

Non è assicurata la responsabilità civile

- a dei conducenti che non posseggono la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge oppure non soddisfano i requisiti legali, come pure delle persone che avrebbero dovuto constatare queste lacune;
- b di persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per corse alle quali non erano autorizzate;
- c di persone che hanno sottratto il veicolo e dei conducenti che sapevano della sottrazione;
- d derivante da corse senza autorizzazione dell'autorità competente;
- e derivante dal trasporto di materie pericolose, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
- f per qualsiasi tragitto percorso su pista, su circuiti e altre superfici di circolazione utilizzate a scopo simile. Questa regolamentazione vale per la Svizzera e all'estero.

Secondo la legge queste limitazioni non possono essere opposte al danneggiato. Possiamo esigere il rimborso delle prestazioni versate alle persone fallibili.

Assicurazione casco**A Copertura di base****A1 Veicolo assicurato**

Assicuriamo il veicolo menzionato nella polizza, come pure l'equipaggiamento e accessori.

A2 Equipaggiamenti e accessori**1 Automobili, motoveicoli e camper**

Sono assicurati gli equipaggiamenti e gli accessori, per i quali deve essere pagato un sovrapprezzo, purché ne sia ammesso l'utilizzo con il veicolo assicurato nella normale circolazione stradale. Si considerano tali, per esempio, ampliamenti al veicolo per mezzo di parti montate in modo fisso (p. es. impianti audio), oppure portapacchi mobili e simili nonché modifiche ottiche per mezzo di cerchioni e pneumatici aggiuntivi, indipendentemente dal fatto che esse siano fornite assieme al veicolo oppure siano state montate o acquistate successivamente.

2 Veicoli utilitari

(veicoli, escluse le automobili, i motoveicoli e i camper)

2.1 Gli equipaggiamenti e accessori sono assicurati soltanto quando sono menzionati nella polizza oppure se sono compresi nella somma di assicurazione con il loro valore a nuovo.

2.2 Gli attrezzi sono assicurati nell'ambito del valore a nuovo indicato nella polizza purché siano fissati al veicolo o collegati allo stesso al momento del sinistro. Per i veicoli agricoli, i rimorchi sono paragonati agli attrezzi. Se voi non siete i soli proprietari dell'attrezzo di cui si parla in caso di sinistro, il nostro indennizzo per questo attrezzo è limitato al valore attuale.

3 Esclusioni generali**Non sono considerati equipaggiamenti e accessori**

- a supporti di suono, di dati e di immagini;
- b i seguenti apparecchi se non sono incorporati nel veicolo
 - apparecchi di comunicazione;
 - sistema di navigazione;
 - apparecchiature elettroniche di intrattenimento;
- c caschi, occhiali, guanti e vestiario da motociclisti.

A3 Rischi assicurati

Il modulo Casco parziale comprende l'articolo A3, cifre 1 fino a 9; il modulo Casco totale l'articolo A3, cifre 1 fino a 10.

1 Incendio

Danni dovuti a incendio, fulmine, esplosione come pure corto circuito, cioè difetti d'isolamento fra i diversi cavi elettrici che infiammano gli isolamenti dei cavi. I danni ad apparecchi e a elementi di costruzione elettronici o elettrici sono soltanto assicurati quando la causa non è attribuibile a un difetto interno. I danni al veicolo in seguito ad un'azione di spegnimento sono pure assicurati.

2 Eventi naturali

Piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, masse di terra (smottamenti), come pure danneggiamento causato dalla caduta di rocce o sassi direttamente sul veicolo. Altri danni della natura sono esclusi.

3 Masse nevose

Danneggiamento causato dalla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul veicolo assicurato.

4 Furto

Danneggiamento, perdita o distruzione dovuti alla perpe-
trazione o a un tentativo di furto, furto d'uso o rapina.

In caso di abuso del sistema Key-Less tramite car hacking,
ci assumiamo inoltre i costi per la presentazione di prove
dei danni e per il ripristino dei sistemi di chiusura fino a
CHF 2000.

Non sono coperti i danni causati da appropriazione in-
debita, abuso di fiducia o truffa.

5 Rottura vetri

Rottura del parabrezza, di vetri di finestrini laterali, lunotto
posteriore e tetto vetrato. Sono equiparati a quest'ultimi
materiali sintetici usati in sostituzione del vetro. L'enumera-
zione è esaustiva.

Non viene versata alcuna indennità, se la sostituzione o
la riparazione non vengono effettuate oppure se le spe-
se complessive del ripristino (spese di riparazione di
vetri di finestrini e di altre riparazioni) raggiungono o
eccedono il valore attuale del veicolo assicurato.

6 Collisione con animali

Danneggiamenti in seguito a collisione con animali.

I danni subiti nel tentativo di evitare un animale non
sono assicurati.

7 Martore e roditori

Danneggiamenti di parti del veicolo causati da morsicatu-
re di martore o roditori, compresi i danni conseguenti.

8 Vandalismo, malevolenza

Atti di vandalismo o malevolenza per spezzare antenne,
retrovisori, tergicristallo o fregi, la verniciatura e la spruz-
zatura della vettura con vernice e altri materiali, i tagli nel-
la capote, foratura di pneumatici o introduzione di sostan-
ze dannose nel serbatoio del carburante, nel serbatoio
additivo e dell'olio. Questa enumerazione è esaustiva.

9 Caduta di aeromobili

Danneggiamento causato dalla caduta o dall'atterraggio
di fortuna di aerei o di veicoli spaziali e da parti che si
staccano.

10 Collisione

Danneggiamenti al veicolo causati da un evento repenti-
no e violento derivante da forza esterna, p. es. collisione,
urto, cozzo, ribaltamento o caduta, sprofondamento, atti
di malevolenza di terzi. Torsioni in occasione delle implo-
sioni, del ribaltamento o delle operazioni di carico e scarico
sono equiparate alla collisione.

A4 Prestazioni assicurate

In caso di un evento assicurato, accordiamo le prestazioni per la
riparazione o per il danno totale e paghiamo le spese per

- 1 il recupero e il trasporto nel garage più vicino idoneo ad
eseguire la riparazione, ovvero in un luogo adatto per lo
stazionamento. Sono pure assicurate le spese di sosta;
- 2 lo sdoganamento quando il veicolo non può essere porta-
to in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein in seguito
all'evento assicurato;
- 3 la pulizia del veicolo sporcato in caso di una prestazione
di soccorso (in caso di riparazione);
- 4 le spese per limitare il danno;
- 5 le spese dei pubblici pompieri, della polizia e di altre orga-
nizzazioni obbligate a portare soccorso, quando voi in
base a una disposizione legale siete tenuti all'assunzione
di queste spese;
- 6 la sostituzione o la riparazione delle cose trasportate, pur-
ché esse siano assicurate.

B Coperture complementari

Quando sono menzionati nella polizza, i seguenti rischi e cose
sono assicurati:

1 Danni al veicolo posteggiato

I danneggiamenti causati da ignoti con uso di violenza al
veicolo posteggiato. Le prestazioni per ogni sinistro sono
limitate dalla somma d'assicurazione menzionata nella
polizza. Vengono indennizzati, per ogni anno di assicura-
zione, al massimo due sinistri risarcibili. Ciò è valido indi-
pendentemente da un cambio di veicolo e dal numero di
mesi trascorsi dall'entrata in vigore del contratto.

2 Cose trasportate

Le cose personali trasportate o portate dal conducente e pas-
seggeri (senza vestiario da motociclisti e caschi) sono assicu-
rate al valore a nuovo se, in caso di un danno assicurato al
veicolo, le cose vengono danneggiate o distrutte, rispettiva-
mente se vengono rubate dal veicolo o con il veicolo.

Le prestazioni per sinistro sono limitate dalla somma di
assicurazione menzionata nella polizza.

Non sono assicurati il denaro in contanti, i libretti di ri-
sparmio, le cartevalori (compresi gli assegni di viaggio,
i biglietti di viaggio e abbonamenti), gioielli, articoli di
commercio, valori personali di affezione e veicoli.

Il furto è assicurato alle seguenti condizioni:

2.1 Automobili, veicoli utilitari e camper

Le cose assicurate vengono rubate con il veicolo o dal
veicolo chiuso a chiave.

2.2 Motoveicoli

Le cose assicurate vengono rubate con il motoveicolo
o dai contenitori chiusi a chiave a prova di furto fissati
al motoveicolo.

3 Vestiario da motociclisti e caschi

Caschi, vestiario di protezione, tute, imbottiture comprese,
stivali e guanti sono assicurati al valore a nuovo contro i dan-
ni di collisione e casco parziale, purché il danneggiamento, la
distruzione o la scomparsa siano strettamente collegati a un
incidente del motoveicolo assicurato.

Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate dalla somma
d'assicurazione menzionata nella polizza.

Il furto è assicurato alle seguenti condizioni:

le cose assicurate vengono rubate con il motoveicolo o
dai contenitori chiusi a chiave a prova di furto fissati al
motoveicolo. I caschi sono pure assicurati se erano colle-
gati al motoveicolo mediante il lucchetto del casco.

4 Stazione di ricarica elettrica**4.1 Cose assicurate**

Come supplemento all'assicurazione casco totale,
assicuriamo le stazioni di ricarica per veicoli elettrici
(inclusi supporto, linea di alimentazione e accessori
mobili della stazione di ricarica), che sono di proprie-
tà dello stipulante o per un massimo pari alla sua
quota di proprietà e che sono collegate in modo perma-
nente a uno stabile o alla relativa proprietà. Sono
considerate stazioni di ricarica i dispositivi installati
in modo permanente al muro (wallbox), le colonne di
ricarica e le piastre a induzione.

Non sono assicurati:

- stazioni di ricarica ad uso commerciale o acces-
sibili al pubblico;
- eventuali dispositivi di controllo che comunicano
tra la rete elettrica e la stazione di ricarica.

4.2 Rischi assicurati

Assicuriamo i danneggiamenti e la distruzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici che sopraggiungono in modo imprevisto e improvviso e che sono la conseguenza di:

- 1 manipolazioni errate, incapacità, negligenza, azioni dannose intenzionali da parte di terzi sconosciuti;
- 2 urti, capovolgimenti, cadute, affondamento;
- 3 difetti di costruzione, dei materiali o di fabbricazione, a condizione che il produttore o il venditore non possa essere o non possa più essere ritenuto responsabile;
- 4 corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
- 5 sovraccarico;
- 6 Danni da animali dovuti a morsi;
- 7 corpi estranei;
- 8 guasto a dispositivi di misurazione, regolazione o sicurezza.

Non sono assicurati:

- a le spese che sarebbero insorte anche in assenza del sinistro per garantire il funzionamento degli stazioni di ricarica per veicoli elettrici senza guasti o la disponibilità richiesta agli stazioni di ricarica elettrica come la riparazione di guasti e i lavori di servizio, manutenzione, revisione e risanamento;
- b i danni quali conseguenze dirette di influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione o decomposizione;
- c i danni per i quali il fabbricante o il venditore sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto;
- d i danni per i quali la impresa di servizio, manutenzione o riparazione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto;
- e i danni risultanti da un uso improprio e inadeguato, così come i danni risultanti da prove o esperimenti durante i quali la resistenza normale dell'oggetto assicurato è superata;
- f spese supplementari.

Se però tali danni secondo b provocano dei danneggiamenti e la distruzione improvvisi e imprevisti degli oggetti assicurati, questi danni consecutivi sono assicurati.

Non sono assicurati in generale i danni in seguito

- a incendio;
- b eventi naturali;
- c furto con scasso / rapina / furto semplice;
- d acque;
- e rottura di vetri;
- f interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- g impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

4.3 Prestazioni assicurate

In caso di distruzione e danneggiamento degli oggetti assicurati indennizziamo fino alla somma d'assicurazione convenuta meno la franchigia concordata:

- 1 le spese per il ripristino dell'oggetto danneggiato nello stato immediatamente prima del sinistro in base a giustificativi, incluse le spese doganali, di trasporto, smontaggio e rimontaggio, come pure le spese per impalcature (danno parziale);

- 2 il valore a nuovo della cosa assicurata che al momento del sinistro non ha più di 5 anni a partire dalla prima messa in funzione, immediatamente prima del sinistro, se l'importo per il ripristino supera il valore a nuovo oppure se la cosa assicurata non può più essere ripristinata (danno totale); si considera valore a nuovo l'importo richiesto per il rimpiazzo al momento del sinistro. Si rinuncia ad una detrazione per l'ammortamento;
- 3 il valore attuale dell'oggetto assicurato che al momento del sinistro ha più di 5 anni a partire dalla prima messa in funzione, immediatamente prima del sinistro, se l'importo inerente alle spese di ripristino è superiore al valore attuale o se l'oggetto assicurato non può essere riparato (danno totale); è considerato valore attuale, il valore a nuovo dedotto un deprezzamento (ammortamento) equivalente alla durata tecnica di un oggetto, tenendo conto del genere d'impiego dello stesso;
- 4 le spese di sgombero e di eliminazione che sono necessarie in seguito ad un danno coperto. Sono considerate spese di sgombero e di eliminazione quelle derivanti dallo sgombero dei resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro fino al luogo di deposito idoneo più vicino come pure la discarica o la distruzione.

Dalle spese inerenti il danno vengono dedotti:

- a un plusvalore dovuto al ripristino per esempio in seguito ad un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, di manutenzione o su quelle concernenti i pezzi di ricambio oppure in seguito alla dilazione della durata tecnica di un oggetto;
- b il valore di eventuali resti.

Non sono assicurati:

- a le spese per l'eliminazione di aria, acqua e terra (compresa flora e fauna) e ciò anche quando questi elementi sono frammisti alle cose assicurate o da essi coperti;
- b le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di manutenzione che vengono eseguiti in rapporto con il ripristino dell'oggetto assicurato;
- c un eventuale minor valore per il ripristino.

4.4 Validità temporale

L'assicurazione inizia al più presto quando le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono pronti all'esercizio. Un oggetto è considerato pronto all'esercizio (in stato operativo) se è stato installato professionalmente e quando dopo l'esame di funzionamento e, per quanto previsto, dopo il periodo di prova, esso è atto al lavoro.

4.5 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida nel luogo in cui la stazione di ricarica è installata in modo permanente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

C Generalità

1 Copertura preventiva

Nel caso di immatricolazione del veicolo viene accordata automaticamente una copertura casco totale per i primi 30 giorni, a partire dalla validità dell'attestato (franchigia in caso di collisione CHF 1000). La copertura preventiva è accordata fino alla fine del 7° anno d'esercizio, per i veicoli con un valore a nuovo fino a CHF 200 000.

2 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakistan.

3 Veicolo di sostituzione

Le assicurazioni sono valide inoltre per il veicolo di sostituzione per 30 giorni consecutivi al massimo, purché vi sia l'autorizzazione necessaria da parte delle autorità.

4 Targhe trasferibili

4.1 L'assicurazione è valida per i veicoli riportati nella polizza.

4.2 Per il veicolo sprovvisto di targhe, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

4.3 Quando ambedue i veicoli viaggiano contemporaneamente su strada aperta alla circolazione pubblica, l'obbligo di prestazione decade.

5 Deposito delle targhe

A partire dal deposito delle targhe presso l'ufficio competente, l'assicurazione è valida ancora 9 mesi. Sono assicurati i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

6 Definizione dei concetti**6.1 Conducente abituale**

La persona che conduce il veicolo più sovente rispetto agli altri conducenti durante un anno assicurativo. Determinanti sono il numero di spostamenti del veicolo. Quando il conducente abituale non corrisponde a quello dichiarato nella polizza, è applicabile la regolamentazione secondo l'articolo C3 delle Disposizioni comuni.

6.2 Prezzo di catalogo

Vale il prezzo di catalogo ufficiale al momento della fabbricazione del veicolo senza equipaggiamenti e accessori, inclusa l'IVA. Se tale prezzo non esiste (per esempio in caso di modelli speciali) è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo di fabbrica.

6.3 Valore a nuovo

1 Per le automobili, i motoveicoli e i camper, è considerato valore a nuovo il prezzo di catalogo del veicolo come pure i relativi equipaggiamenti e accessori.

2 Per i veicoli utilitari è considerato valore a nuovo il prezzo netto al momento della fabbricazione, per il veicolo come pure per equipaggiamenti e accessori assicurati, dopo deduzione dei ribassi e esclusa l'IVA. Sono considerati veicoli utilitari tutti i veicoli ad eccezione delle automobili, dei motoveicoli e dei camper.

3 Se, nel caso di un veicolo diverso da un'autovettura, un motoveicolo o un camper, il valore a nuovo dichiarato al momento della stipulazione della polizza è troppo basso, l'indennizzo viene ridotto proporzionalmente.

4 Per i veicoli d'epoca, è considerato valore a nuovo il valore complessivo del veicolo assicurato menzionato nella polizza.

5 Per le cose trasportate è considerato valore a nuovo l'importo richiesto per l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro.

6.4 Valore attuale

Valore del veicolo compresi tutti gli equipaggiamenti e gli accessori, considerando lo stato al momento dell'evento assicurato.

Se non si trova un accordo sul valore attuale, sono determinanti le tabelle e le norme per la determinazione del valore attuale e del valore commerciale di veicoli a motore e di rimorchi usati, dell'Associazione Svizzera degli esperti automobili indipendenti (ASEAI); un eventuale danno preesistente viene portato in deduzione.

6.5 Anno d'esercizio

Il periodo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima messa in circolazione del veicolo. Le frazioni di un anno vengono computate proporzionalmente.

7 Abuso ripetuto di alcool, stupefacenti e medicinali

7.1 Se voi quale persona privata oppure quale titolare di una ditta oppure quale conducente abituale dichiarato avete causato l'evento assicurato in stato d'ebbrezza (tasso di alcolemia superiore a quello prescritto dalla legge), sotto l'influsso di stupefacenti o in seguito ad abuso di medicinali, noi non forniamo nessuna prestazione.

Questa limitazione non è valida se ci viene provato:

1 che queste persone non hanno subito il ritiro della licenza di condurre per uno di questi eventi durante cinque anni precedenti l'evento assicurato, oppure

2 che lo stato d'ebbrezza, l'influsso di stupefacenti o l'abuso di medicinali non hanno influenzato il verificarsi e le conseguenze degli eventi.

7.2 Se l'evento assicurato è stato causato da un dipendente dello stipulante, fa stato la regolamentazione secondo cifra 7.1 unicamente quando questo dipendente conduce un veicolo dello stipulante durante più di 24 giorni in totale per anno civile. Il termine indicato di cinque anni ha validità dalla data d'impiego.

8 In caso di sinistro

8.1 In caso di furto, si deve sporgere denuncia alla polizia e, su nostra richiesta, denuncia contro l'autore. Se un veicolo viene ritrovato entro 30 giorni dalla sua scomparsa, siete tenuti a riprenderlo, dopo che siano state eseguite, a nostre spese, le riparazioni risarcibili.

8.2 In caso di danneggiamenti da parte di ignoti (per esempio danni di posteggio), siete tenuti, prima della riparazione, a darci la possibilità di esaminare il veicolo.

8.3 In caso di collisione con un animale, l'evento dev'essere messo a verbale dagli organi competenti (per es. polizia o guardiacaccia) o confermato dal proprietario dell'animale.

8.4 Le riparazioni possono essere eseguite soltanto con il nostro consenso.

9 Valutazione del danno**9.1 Riparazione**

1 Indennizziamo le spese adeguate al valore attuale per la riparazione del veicolo, come pure dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori, quando non si è in presenza di un danno totale. In caso di pagamento dei costi di riparazione l'importo ammonta ai costi di riparazione (IVA esclusa) e al massimo al valore attuale del veicolo, deduzione fatta del valore dei resti del veicolo non riparato.

2 Se viene convenuto di non eseguire la riparazione, indennizziamo per le abitazioni mobili (p. es. camper) unicamente la riduzione di valore. La franchigia convenuta viene dedotta.

3 Se non è possibile trovare un'intesa sull'importo dei costi di riparazione preventivati o fatturati ci riserviamo di pretendere un preventivo alternativo di un'officina equivalente, sulla cui base verrà erogato l'indennizzo massimo.

4 Vengono effettuate delle deduzioni per cattiva manutenzione come pure per i danni preesistenti e non riparati, quando la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti incidono sulle spese di riparazione o di pulizia oppure se lo stato del veicolo assicurato risulta migliorato in seguito alla riparazione.

9.2 Danno totale

- 1 Quando le spese di riparazione nei primi due anni di esercizio superano il 60% del valore a nuovo e negli anni d'esercizio successivi superano il valore attuale (tuttavia con il calcolo delle deduzioni per cattiva manutenzione come pure per danni preesistenti e non riparati), come pure quando il veicolo rubato non viene ritrovato entro 30 giorni dalla scomparsa, paghiamo un'indennità globale secondo la seguente tabella:

Anno d'esercizio	Indennità in % del valore a nuovo
nel 1° anno	100%
nel 2° anno	100%
nel 3° anno	90% – 80%
nel 4° anno	80% – 70%
nel 5° anno	70% – 60%
nel 6° anno	60% – 50%
nel 7° anno	50% – 40%
oltre i 7 anni	Valore attuale più il 20% di quest'ultimo

- 2 Nel caso sia assicurato il genere di indennizzo «Copertura del prezzo di acquisto» (5 anni), in deroga alla tabella degli indennizzi riportata al cpv. 1, viene indennizzato il prezzo di acquisto riportato nella polizza. Questo indennizzo vale per i primi 5 anni di esercizio a partire dalla data di acquisto. In seguito l'indennizzo viene calcolato in base alla tabella riportata al cpv. 1. In caso di sinistro indennizzabile dev'essere presentato il contratto d'acquisto datato. Se il contratto d'acquisto non viene presentato, indennizziamo in base alla tabella di cui al cpv. 1.
- 3 Vengono effettuate delle deduzioni per cattiva manutenzione come pure per danni preesistenti e non riparati.
- 4 In caso di veicolo sostitutivo indennizziamo il valore attuale del veicolo in caso di danno totale.

9.3 Indennità massima

Se il valore attuale più il 20% è superiore all'indennizzo in % del valore a nuovo secondo la tabella dei danni totali di cui sopra, provvederemo a risarcire il primo valore menzionato. Quando l'indennità accertata è superiore al prezzo pagato per l'acquisto del veicolo, rimborsiamo il prezzo di acquisto. Se il prezzo d'acquisto è inferiore al valore attuale al momento del danno, rimborsiamo il valore attuale, al massimo tuttavia il valore a nuovo assicurato. Viene poi fatta la deduzione della franchigia convenuta e del valore dei resti del veicolo non riparato.

9.4 Sottoassicurazione per veicoli utilitari

Si è in presenza di una sottoassicurazione quando il valore a nuovo è dichiarato troppo basso. Indennizziamo il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore a nuovo effettivo del veicolo utilitario. Questa regolamentazione è pure valida per i danni parziali. Per gli attrezzi fissati o dispositivi collegati al veicolo (cifra A2.2) non viene calcolata alcuna sottoassicurazione.

9.5 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non viene indennizzata se voi potete richiedere il rimborso della stessa all'amministrazione delle contribuzioni. I danni che vengono pagati in base alle spese di riparazione preventivate, non contengono alcuna imposta sul valore aggiunto.

9.6 Resti del veicolo

Dall'indennità (deduzione fatta della franchigia) viene dedotto il valore dei resti del veicolo non riparato. Se questo valore non viene dedotto, i resti diventano di nostra proprietà al momento del pagamento dell'indennità.

10 Sistema dei gradi di premio

- 10.1 I gradi di premio, come pure i premi, sono dipendenti dal decorso dei sinistri. Essi vengono fissati a nuovo per ogni anno assicurativo. E' determinante se vengono annunciati sinistri fino a 4 mesi prima della fine dell'anno assicurativo.

- 10.2 Senza danni, il grado di premio viene ridotto di un grado. Quando l'assicurazione entra in vigore nei 6 mesi che precedono la fine dell'anno assicurativo, il grado di premio resta invariato per il successivo anno assicurativo.

- 10.3 Per ogni sinistro di casco totale – collisione, il grado di premio viene aumentato di 5 gradi.

Non viene effettuato alcun aumento

- 1 quando non sussiste colpa di un assicurato e l'indennizzo al valore attuale viene rimborsato al 100% da una persona responsabile o dal suo assicuratore;
- 2 in caso di uso illecito del veicolo, purché voi non abbiate colpa della sottrazione del veicolo;
- 3 quando noi non dobbiamo versare alcuna prestazione per un sinistro;
- 4 quando voi rimborsate il danno da noi pagato entro 30 giorni.

- 10.4 Il sistema dei gradi di premio contiene i seguenti gradi:

Grado di premio	% del premio di base	Grado di premio	% del premio di base
0	35	13	85
1	37	14	90
2	39	15	95
3	41	16	100
4	43	17	110
5	45	18	120
6	50	19	130
7	55	20	150
8	60	21	170
9	65	22	190
10	70	23	210
11	75	24	250
12	80		

11 Esclusioni generali

Non sono assicurati

- a i danni d'esercizio, nonché i danni ai pneumatici e alla batteria, non dovuti a un evento casco assicurato ai sensi della cifra A3. Inoltre i danni dovuti a usura, a logorio del materiale, a scosse, a mancanza di olio o insufficiente lubrificazione, a gelo o mancanza d'acqua di raffreddamento, a difetti di materiale, di fabbricazione, di costruzione o di software, così come altri casi di garanzia;
- b i danni di funzionamento interni di veicoli, rimorchi (inclusi gli equipaggiamenti e gli accessori), macchinari da lavoro e attrezzature assicurati causati da danneggiamenti che sopraggiungono in modo improvviso e imprevisto durante o a causa dell'operazione di lavoro o di parti del veicolo, dell'attrezzatura o della macchina in seguito a influssi violenti sia interni che esterni come per esempio un carico meccanico che si protrae nel tempo, rottura, sovraccarico, sovrappressione, depressione, sovracorrente, fuori giri, sovratensione nonché in seguito a cose che durante l'operazione di lavoro dall'esterno entrano nel veicolo (inclusi gli equipaggiamenti e gli accessori), nel rimorchio, nel macchinario da lavoro o nell'attrezzatura;
- c il minor valore, il minore rendimento o la minor prestazione del veicolo nonché la perdita per mancato uso;

- d i danni in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre è escluso dall'assicurazione qualsiasi tragitto percorso su pista, su circuiti e su altre zone di traffico utilizzate per scopi confrontabili. Questa regola vale per la Svizzera e all'estero;
- e i danni derivanti da una persona che guida il veicolo senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requisiti legali;
- f i danni derivanti da corse senza autorizzazione dell'autorità competente;
- g i danni subentrati nel commettere intenzionalmente o tentando di commettere un crimine o un delitto;
- h le pretese di regresso di assicuratori responsabilità civile privata per danni cagionati a veicoli utilizzati;
- i i danni di qualsiasi tipo causati o verificatisi direttamente o indirettamente da guerre o eventi bellici analoghi, conflitti imminenti o reali condotti con violenza o con l'uso di armi, operazioni belliche, minaccia di guerra, violazione della neutralità, invasioni, azioni di nemici stranieri (con o senza dichiarazione di guerra), stato d'assedio, potere militare, guerra civile, presa di potere anticostituzionale, rivoluzioni, ribellioni, terrorismo, insurrezioni, sommosse e misure prese contro tali eventi, campagne di propaganda e disinformazione su ampia scala, requisizione ordinata da autorità civili o militari. Tuttavia la copertura assicurativa è data se voi ovvero il conducente provate che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. In caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e di misure che ne conseguono, noi rispondiamo se voi, ovvero il conducente dimostrate in modo attendibile di aver preso tutti i provvedimenti per evitare il danno;
- j i danni di qualsiasi tipo causati o verificatisi in diretta o indiretta correlazione con mezzi del settore dell'informatica, in particolare tramite l'uso di Internet, di sistemi IT e reti di computer e che siano direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi bellici nonché altre azioni ostili (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra);
- k i danni di qualsiasi tipo causati o verificatisi come diretta o indiretta conseguenza di cyber operazioni, cioè se sistemi IT vengono utilizzati da uno Stato o su incarico di uno Stato per disturbare, manipolare, falsificare o distruggere dati di qualsiasi tipo in un altro Stato. L'attribuzione di una cyber operazione a uno Stato è data se esistono prove oggettivamente verificabili. Sono esempi di prove oggettivamente verificabili annunci o dichiarazioni di governi, Stati o autorità interessati oppure di organizzazioni internazionali riconosciute (come ad esempio le Nazioni Unite) o alleanze (come ad esempio la NATO);
- l i danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- m i danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

Assicurazione infortuni

A Estensione dell'assicurazione

A1 Rischi assicurati

Sono assicurati gli infortuni subentrati durante l'esercizio ovvero l'uso del veicolo, all'atto di salire e scendere, di aprire e chiudere parti mobili del veicolo, di agganciare e sganciare un rimorchio o un veicolo, di eseguire dei lavori al veicolo (per esempio piccole riparazioni, cambio ruote) come pure di portare soccorso in viaggio.

A2 Spese di cura

- 1 Le prestazioni e le spese sanitarie che la Mobiliare assume illimitatamente sono corrisposte nel corso di 5 anni successivi al verificarsi dell'evento assicurato senza limitazioni d'importo. Dopodiché per le medesime prestazioni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massimi fissati, vengono corrisposti complessivamente ancora CHF 200 000 per evento assicurato.

Per ogni evento assicurato paghiamo senza limitazioni:

- 1.1 le spese necessarie e documentate per trattamenti terapeutici scientificamente riconosciuti, ordinati o applicati da un medico o un dentista;
- 1.2 i medicinali prescritti da un medico;
- 1.3 le spese ospedaliere in tutti i reparti ospedalieri di tutti gli ospedali;
- 1.4 le spese per cure ordinate dal medico ed eseguite in uno stabilimento di cura;
- 1.5 le spese per i servizi medici del personale infermieristico fuori di un ospedale nella misura in cui, secondo il parere medico, esse possono ridurre o evitare la degenza ospedaliera come pure le spese per cure ambulatoriali ordinate dal medico durante il corso delle misure terapeutiche;
- 1.6 tutte le protesi provvisorie fino alla prima protesi definitiva;
- 1.7 le spese per danni causati da un incidente ad oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione. Per occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie il diritto al risarcimento sussiste soltanto in caso di lesione corporale bisognosa di cure;
- 1.8 detrazioni dalle spese di mantenimento effettuate dalle assicurazioni sociali prescritte dalla legge in caso di degenza in ospedale o in clinica;
- 1.9 le spese mediche necessarie al viaggio e al trasporto al luogo di cura (nella misura in cui sia possibile, vanno utilizzati i mezzi di trasporto pubblici).

Per ogni evento assicurato paghiamo fino agli importi massimi indicati:

- 1.10 metodi di cura della medicina complementare riconosciuti dalle casse malati, eseguiti da medici, naturopati, guaritori e terapeuti riconosciuti dalle casse malati, al massimo fino a CHF 5000;
- 1.11 gli interventi di chirurgia estetica resi necessari da un infortunio assicurato, fino a un massimo di CHF 20 000;
- 1.12 le spese per i servizi d'aiuto domiciliare, qualora siano giustificabili da un punto di vista medico, tuttavia al massimo per 30 giorni e CHF 50 al giorno;
- 1.13 l'acquisto di stampelle, bastoni, calzature ortopediche, occhiali di tipo semplice e funzionale o di lenti a contatto, fino a un massimo di CHF 5000;
- 1.14 le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione di indumenti danneggiati della persona assicurata in seguito a infortunio indennizzabile come anche di oggetti e di veicoli di persone private che hanno partecipato attivamente al recupero e al trasporto del ferito, fino a un massimo di CHF 2000;

1.15 le spese per operazioni di ricerca intese a salvare o a recuperare la persona assicurata sino a un massimo di CHF 20 000;

1.16 azioni di salvataggio fino a CHF 50 000;

1.17 azioni per il recupero della salma e per il trasporto della salma dall'estero alla Svizzera o al Principato del Liechtenstein fino a un massimo di CHF 50 000.

Non sono assicurate le partecipazioni alle spese (franchigie) delle casse malati.

1.18 Quando un animale domestico viene ferito nel veicolo paghiamo il trattamento per la cura fino a CHF 2500 per animale, al massimo CHF 5000 per evento. Questa assicurazione è valida soltanto nelle automobili.

A3 Indennità giornaliera

1 Diritto

L'indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del termine d'attesa.

Il termine d'attesa decorre dal giorno dell'accertamento medico dell'incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si considerano giorni di attesa i giorni con un'incapacità al lavoro certificata dal medico.

2 Incapacità al lavoro parziale

In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corrisponde l'indennità giornaliera proporzionalmente al grado di incapacità al lavoro.

3 Durata delle prestazioni

La durata delle prestazioni è di 730 giorni. Viene detratto il termine di attesa concordato. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni. In caso di ricadute il termine d'attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni.

A4 Capitale d'invalidità

1 Quando l'infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibile e duraturo della salute (invalidità), versiamo il capitale d'invalidità. Questo capitale è calcolato secondo il grado d'invalidità e la somma di assicurazione convenuta.

2 Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dei danni di integrità della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione infortuni (LAINF/OF). Il capitale viene versato non appena è stato fissato il grado d'invalidità.

3 In caso di perdita o d'incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, i tassi percentuali d'invalidità vengono addizionati. Tuttavia il grado d'invalidità non può in nessun caso superare il 100%.

4 Non vengono corrisposte prestazioni se il grado d'invalidità è inferiore al 5%.

5 Il capitale d'invalidità è calcolato nel modo seguente:

5.1 per la parte del grado d'invalidità non eccedente il 25%; in base alla somma di assicurazione semplice;

5.2 per la parte del grado d'invalidità superiore al 25% ma non eccedente il 50%; in base al doppio della somma di assicurazione;

5.3 per la parte del grado d'invalidità eccedente il 50%; in base al triplo della somma di assicurazione.

6 Se parti del corpo colpite dall'infortunio erano già totalmente o parzialmente perse, mutilate o inutilizzabili, corrispondiamo la differenza tra il capitale per la menomazione fisica anteriore all'infortunio e il capitale risultante dall'intera invalidità.

7 Per disturbi psichici o disturbi nervosi la prestazione d'invalidità viene accordata soltanto se è riconducibile ad una lesione organica del sistema nervoso provocata dall'infortunio.

8 Quando un infortunio assicurato causa una sfigurazione fisica permanente (danni estetici come per esempio cicatrici), versiamo a seconda della gravità della sfigurazione, il 10% della somma di assicurazione per la deformazione della faccia e al massimo il 5% della somma di assicurazione per la deformazione di altre parti del corpo normalmente visibili, a condizione che non sia stato versato un capitale d'invalidità. La prestazione ammonta al massimo a CHF 20 000.

A5 Capitale di decesso

1 Se una persona assicurata decede in seguito ad un infortunio assicurato, versiamo la somma assicurata per il caso di decesso agli aventi diritto.

Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso infortunio viene dedotto dalla somma convenuta in caso di decesso.

Sono considerati aventi diritto:

1.1 il coniuge oppure il partner registrato;

1.2 in sua mancanza i figli e i figli adottivi;

1.3 in loro mancanza, i familiari conformemente al diritto all'eredità secondo la legge.

2 Ove non esistono aventi diritto, vengono pagate soltanto le spese funerarie effettive fino a un massimo di CHF 10 000 alla persona fisica che anticipa le spese.

3 Per gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, l'indennità ammonta al massimo a CHF 10 000.

4 Se la persona deceduta lascia due o più figli minorenni, la somma convenuta in caso di decesso aumenta del 50%.

B Generalità

1 Persone assicurate

1.1 La cerchia delle persone assicurate è menzionata nella polizza.

1.2 Le prestazioni assicurate vengono accordate per ogni persona assicurata.

1.3 La copertura è pure valida per le persone che prestano soccorso dopo un incidente e panne del veicolo assicurato.

2 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakistan.

3 Veicolo di sostituzione

Le assicurazioni sono valide inoltre per il veicolo di sostituzione durante 30 giorni consecutivi al massimo, purché vi sia l'autorizzazione necessaria da parte delle autorità.

4 Targhe trasferibili

4.1 L'assicurazione è valida per i veicoli muniti delle targhe trasferibili.

4.2 Per il veicolo sprovvisto di targhe, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

4.3 Quando ambedue i veicoli viaggiano contemporaneamente su strada aperta alla circolazione pubblica, l'obbligo di prestazione decade.

5 Deposito delle targhe

A partire dal deposito delle targhe presso l'ufficio competente, l'assicurazione è valida ancora 9 mesi. Sono assicurati i danni chesi verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

6 Definizione dei concetti

6.1 Conducente abituale

La persona che conduce il veicolo più sovente rispetto agli altri conducenti durante un anno assicurativo. Determinanti sono il numero di spostamenti del veicolo. Quando il conducente abituale non corrisponde a quello dichiarato nella polizza, è applicabile la regolamentazione secondo l'articolo C3 delle Disposizioni comuni.

6.2 Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all'infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, strappi muscolari, rotture di tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano.

Non costituiscono una lesione corporale i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.

7 In caso di sinistro

Siamo autorizzati a richiedere le informazioni necessarie sull'evento assicurato e su eventuali infortuni precedenti, segnatamente certificati medici e richiedere una visita da parte di un medico da noi designato. Voi, le persone assicurate e gli aventi diritto siete tenuti a darci, in modo veritiero, ogni informazione sull'infortunio. I medici che hanno visitato la persona assicurata, devono essere liberati dal segreto professionale.

8 Riduzione delle prestazioni

8.1 Se i danni alla salute sono riconducibili solo in parte agli infortuni assicurati, le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo giudizi peritali.

8.2 Se il numero delle persone a bordo del veicolo supera quello consentito e risultante dalla licenza di circolazione, le prestazioni vengono ridotte nella proporzione esistente tra il numero dei posti a sedere e quello del conducente e degli occupanti.

9 Assicurazione multipla

9.1 Le spese di guarigione vengono assunte soltanto a complemento e in aggiunta alle prestazioni della LAMAL, LAINF, AMF, IPG. Le spese già pagate da altri assicuratori, come pure le riduzioni di prestazioni secondo la LAMAL o la LAINF non vengono prese a carico.

9.2 Questa disposizione è pure valida per le rispettive istituzioni assicurative all'estero.

9.3 Le prestazioni vengono imputate sulle pretese in responsabilità civile contro il detentore o il conducente del veicolo se quest'ultimi sono tenuti loro stessi a rispondere con prestazioni responsabilità civile (per esempio regresso in seguito a colpa grave).

10 Esclusioni generali

Non sono assicurati gli infortuni

a subentrati a persone che hanno utilizzato il veicolo per corse alle quali non erano autorizzate;

b di persone che hanno sottratto il veicolo;

c di persone trasportate senza permesso;

d in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre è escluso dall'assicurazione qualsiasi tragitto percorso su pista, su circuiti e su altre zone di traffico utilizzate per scopi confrontabili. Questa regola vale per la Svizzera e all'estero;

e di persone alla guida del veicolo senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge, oppure non soddisfa i requisiti legali;

f derivanti da corse senza autorizzazione dell'autorità competente;

g subentrati nel commettere intenzionalmente o tentando di commettere un crimine o un delitto;

h che sono la conseguenza di interventi dell'assicurato sulla propria persona, come anche il suicidio e la mutilazione volontaria nonché il loro tentativo, anche se questi atti sono commessi in stato di incapacità di discernimento;

i di qualsiasi tipo causati o verificatisi direttamente o indirettamente da guerre o eventi bellici analoghi, conflitti imminenti o reali condotti con violenza o con l'uso di armi, operazioni belliche, minaccia di guerra, violazione della neutralità, invasioni, azioni di nemici stranieri (con o senza dichiarazione di guerra), stato d'assedio, potere militare, guerra civile, presa di potere anticostituzionale, rivoluzioni, ribellioni, terrorismo, insurrezioni, sommosse e misure prese contro tali eventi, campagne di propaganda e disinformazione su ampia scala, requisizione ordinata da autorità civili o militari. Tuttavia la copertura assicurativa è data se gli assicurati provano che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. In caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasioni di assembramenti, sommosse e tumulti) e di misure che ne conseguono, noi rispondiamo se gli assicurati dimostrano in modo attendibile di aver preso tutte le misure per evitare il danno;

j di qualsiasi tipo causati o verificatisi in diretta o indiretta correlazione con mezzi del settore dell'informatica, in particolare tramite l'uso di Internet, di sistemi IT e reti di computer e che siano direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi bellici nonché altre azioni ostili (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra);

k di qualsiasi tipo causati o verificatisi come diretta o indiretta conseguenza di cyber operazioni, cioè se sistemi IT vengono utilizzati da uno Stato o su incarico di uno Stato per disturbare, manipolare, falsificare o distruggere dati di qualsiasi tipo in un altro Stato. L'attribuzione di una cyber operazione a uno Stato è data se esistono prove oggettivamente verificabili. Sono esempi di prove oggettivamente verificabili annunci o dichiarazioni di governi, Stati o autorità interessati oppure di organizzazioni internazionali riconosciute (come ad esempio le Nazioni Unite) o alleanze (come ad esempio la NATO);

l in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;

m causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

24 h CarAssistance

A Copertura di base

Le prestazioni della 24 h CarAssistance sono comprese in questa assicurazione veicoli indipendentemente dalla sua estensione.

A1 Veicolo assicurato

E' assicurato il veicolo menzionato nella polizza come pure i rimorchi trainati o spinti da quest'ultimo.

A2 Rischi e prestazioni assicurati

In caso di fuori uso del veicolo a causa di una panne, di un incidente, di un furto o di un danneggiamento, noi assumiamo

- 1 le spese per la rimessa in stato di marcia del veicolo al luogo del danno, compresi i pezzi di ricambio che normalmente sono in dotazione nel veicolo di soccorso (escluso il costo d'acquisto delle batterie);
- 2 le spese di traino fino al garage idoneo più vicino;
- 3 le spese di spedizione per i pezzi di ricambio necessari urgentemente;
- 4 le spese di sosta;
- 5 le spese di recupero del veicolo.

Se il danno non può essere eliminato il giorno stesso, accordiamo per il conducente e i passeggeri le seguenti prestazioni supplementari:

- 6 le spese necessarie per vitto e alloggio in un albergo di media categoria durante 7 giorni al massimo;
- 7 le spese per l'uso di mezzi pubblici per il proseguimento del viaggio o per il ritorno al domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- 8 le spese per il trasporto di ritorno del veicolo assicurato (fino al valore attuale) al vostro domicilio o al garage del vostro domicilio, quando il veicolo è fuori uso.

Le prestazioni complessive sono limitate a CHF 1000.

B Coperture complementari

Con la conclusione di una 24 h CarAssistanceTop, le prestazioni della 24 h CarAssistance vengono ampliate.

B1 Veicoli assicurati

Sono assicurati il veicolo menzionato nella polizza e le automobili, i motoveicoli, gli autofurgoni, nonché i camper, tuttavia fino a un massimo di 9 posti a sedere, guidata personalmente da una persona assicurata. Sono pure assicurati i rimorchi trainati o spinti da questi veicoli.

B2 Persone assicurate

Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui nella sua economia domestica o che soggiornano fuori dalla sua economia domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:

- 1 il coniuge, oppure la persona che convive con lo stipulante, come per esempio il suo partner (concubinato);
- 2 le persone minorenni;
- 3 i figli maggiorenni, anche figli adottivi e in affidamento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti e l'attività accessoria degli studenti non sono considerati come reddito derivante da attività lucrativa.

B3 Rischi e prestazioni assicurati

In caso di indisponibilità di un veicolo assicurato a causa di una panne, di un incidente, di un furto o di un danneggiamento, noi assumiamo

- 1 le spese per la rimessa in stato di marcia del veicolo al luogo del danno, compresi i pezzi di ricambio che normalmente sono in dotazione nel veicolo di soccorso (escluso il costo d'acquisto delle batterie);
- 2 le spese di traino fino al garage idoneo più vicino;
- 3 le spese di spedizione per i pezzi di ricambio necessari urgentemente;
- 4 le spese di sosta fino a CHF 1000;
- 5 le spese di recupero del veicolo fino a CHF 5000;
- 6 i costi di riparazione in caso di danni agli pneumatici, montaggio e bilanciatura compresi. In caso di pneumatici irreparabili, rimborsiamo il valore attuale conformemente alla scala del grado di usura. Le prestazioni sono limitate a CHF 2000 e si applicano in modo sussidiario ad altri fornitori di servizi;
- 7 le spese per cambio di serrature e la chiave di riserva in caso di perdita della chiave fino a CHF 2000;
- 8 le spese a titolo di anticipo, rimborsabili fino a CHF 5000 per le riparazioni del veicolo all'estero necessarie e urgenti. Questo anticipo delle spese deve essere rimborsato entro 30 giorni dal ritorno in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Se il danno non può essere eliminato il giorno stesso, accordiamo per il conducente e i passeggeri le seguenti prestazioni supplementari:

- 9 le spese necessarie per vitto e alloggio in un albergo di media categoria durante 7 giorni al massimo;
- 10 le spese per l'uso di mezzi pubblici per il proseguimento del viaggio o per il ritorno al domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- 11 le spese per il trasporto di ritorno del veicolo assicurato (fino al valore attuale) al vostro domicilio o al garage del vostro domicilio, quando il veicolo è fuori uso;
- 12 le spese per un veicolo di noleggio/di sostituzione per la durata della riparazione del veicolo assicurato. Le prestazioni sono limitate dalla somma di assicurazione convenuta.

Quando il conducente del veicolo non è disponibile a causa di una grave malattia, notevoli disturbi di gravidanza, gravi lesioni in seguito a un incidente o morte e fra i passeggeri non si trova alcun conducente, assumiamo le spese per il rimpatrio del veicolo, sino al valore attuale.

Assicuriamo le pretese per la franchigia di un danno assicurato su un veicolo a noleggio o in sharing, a condizione che il veicolo non venga utilizzato con le targhe dello stipulante.

Le prestazioni derivanti dalla 24 h CarAssistance e della 24 h CarAssistanceTop non possono essere cumulative.

C Generalità

1 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in Europa e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, senza la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan. La copertura «Assunzione della franchigia per veicoli a noleggio o in sharing in seguito a sinistro o furto» vale in tutto il mondo.

2 Veicolo di sostituzione

Le assicurazioni sono valide inoltre per il veicolo di sostituzione, purché vi sia l'autorizzazione necessaria da parte delle autorità.

3 Targhe trasferibili

3.1 L'assicurazione è valida per i veicoli muniti delle targhe trasferibili.

3.2 Per il veicolo sprovvisto di targhe, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

3.3 Quando ambedue i veicoli viaggiano contemporaneamente su strada aperta alla circolazione pubblica, l'obbligo di prestazione decade.

4 Deposito delle targhe

A partire dal deposito delle targhe presso l'ufficio competente, l'assicurazione è valida ancora 9 mesi. Sono assicurati i danni che si verificano su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

5 Definizione dei concetti

Si considerano panne guasti tecnici, pneumatici danneggiati, mancanza di carburante, rifornimento erraneo di carburante sbagliato, batterie scariche, nonché perdita o danneggiamento delle chiavi o quando le chiavi rimangono rinchiusi. Questa enumerazione è esaustiva.

6 Limitazioni generali**Limitazioni**

- a Le nostre prestazioni sono limitate per ogni evento a CHF 500, quando la prestazione di soccorso non viene richiesta tramite la nostra Mobi24 SA. Questa restrizione cade, quando la richiesta di prestazione di soccorso tramite la Mobi24 SA non era possibile o non si poteva pretendere.
- b Veicoli di noleggio o di sostituzione vengono normalmente consegnati soltanto contro presentazione di una carta di credito. Gli assicurati sono pertanto responsabili di soddisfare questa richiesta, affinché possiamo fornire le nostre prestazioni secondo cifra B3.12.
- c La franchigia per veicoli a noleggio o in sharing viene assunta fino a un massimo di CHF 5000 e solo per i veicoli assicurati definiti in base all'articolo B1. La condizione per l'indennizzo è che l'evento sia coperto da un'altra assicurazione e che ne risulti una franchigia. La copertura assicurativa vale in tutto il mondo e per la durata del noleggio riportata nella conferma di prenotazione.
- d La franchigia per i veicoli a noleggio o in car sharing non viene coperta se si tratta di un veicolo di un «abbonamento auto» o di un noleggio a lungo termine non legato esclusivamente a un viaggio di vacanza.

7 Esclusioni generali**Non sono assicurati**

- a le richieste di regresso da parte di terzi;
- b non sono assicurati danni causati da colpa grave del conducente;
- c i danni in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni. Inoltre è escluso dall'assicurazione qualsiasi tragitto percorso su pista, su circuiti e su altre zone di traffico utilizzate per scopi confrontabili. Questa regola vale per la Svizzera e all'estero;
- d i danni in caso di fuori uso del veicolo derivanti da una persona che guida il veicolo senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requisiti legali;
- e i danni in caso di fuori uso del veicolo che si verificano in rapporto con un crimine o delitto intenzionale o il loro tentativo;
- f i danni agli pneumatici, causati da un'usura inadeguata;
- g il trasporto professionale di persone o di cose, nella 24 h CarAssistance Top;
- h il noleggio a titolo professionale, nella 24 h CarAssistance Top;
- i i danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- j i danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo

A Estensione dell'assicurazione

Le prestazioni dell'assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo sono contenute in questa assicurazione veicoli, indipendentemente dalla sua estensione.

A1 Controversie assicurate

La Protekta tutela i suoi interessi giuridici nei seguenti settori.

Per far valere o per respingere pretese derivanti dalla proprietà e dai seguenti contratti del Codice delle Obligazioni: compravendita, permuta, noleggio, leasing, comodato, appalto, deposito, trasporto purché questi contratti riguardino un veicolo assicurato. Questa enumerazione è esaustiva.

A2 Prestazioni assicurate

- 1 Informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte della JurLine di Protekta anche in casi non coperti.
- 2 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi della Protekta.
- 3 Le spese seguenti nei casi coperti:
 - a onorari per la mediazione e gli avvocati;
 - b perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d'intesa con la Protekta;
 - c tasse processuali o altre spese giudiziarie a suo carico;
 - d indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte riconosciute all'assicurato fino a concorrenza dell'importo delle spese assunte. Su richiesta queste pretese devono essere cedute alla Protekta;
 - e l'incasso di un importo spettante all'assicurato, derivante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d'insufficienza del pegno;
 - f viaggi necessari per partecipare a udienze all'estero e per traduzioni in controversie correlate con l'estero fino a un importo complessivo di CHF 5000.

A3 Limitazioni delle prestazioni

- 1 La Protekta non assume spese per:
 - a risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile;
 - b onorari per il caso di successo degli avvocati;
 - c procedure di fallimento.
- 2 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte:
 - a Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia.
 - b Quando diverse persone assicurate possono pretendere prestazioni in relazione ad un evento dannoso o da fatti correlati, eroghiamo la prestazione una sola volta.

B Generalità**B1 Veicoli, persone e qualità assicurati**

- 1 Lei è assicurato quale persona avente diritto del veicolo menzionato nella polizza e dei rimorchi trainati o spinti da quest'ultimo.
- 2 Se temporaneamente un veicolo assicurato non è funzionante, l'assicurazione si estende automaticamente a un veicolo di sostituzione utilizzato al posto di quello guasto.
- 3 In caso di targhe trasferibili, l'assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo è valida per ambedue i veicoli.

B2 Validità territoriale e somme assicurate

La somma assicurata nei Paesi europei (esclusa la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan) e negli Stati del mediterraneo ammonta a CHF 1 mio. Al di fuori di questi Stati la somma di assicurazione ammonta a CHF 100 000.

Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innanzi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.

B3 Validità temporale

- 1 Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo nel quale il rischio in questione è assicurato e se il caso giuridico è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo.
- 2 In generale, si considera come causa la prima violazione effettiva o presunta della legge o del contratto.
- 3 Nei seguenti casi si considera come causa:
 - a In caso di pretese di risarcimento:
 - per danni corporali: il fatto su cui è fondata la prestazione (infortunio, ecc.);
 - per danni materiali e patrimoniali: l'evento dannoso (infortunio, ecc.);
 - b In caso di controversie relative alla conclusione di contratti: l'effettiva o presunta stipula del contratto.

B4 Deposito delle targhe

A partire dal deposito delle targhe presso l'ufficio competente, l'assicurazione è valida ancora 9 mesi.

B5 Limitazioni della copertura

Non è assicurata la tutela dei suoi interessi giuridici in relazione a quanto segue:

- a ambiti non menzionati precedentemente;
- b difesa contro pretese di risarcimento derivanti da rapporti contrattuali coperti, a condizione che un'assicurazione di responsabilità civile debba tutelare i suoi interessi;
- c in caso di controversie derivanti da contratti che lei conclude a titolo professionale;
- d scioglimento di comproprietà e proprietà comune;
- e pretese che le sono state cedute per eredità, legato o cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
- f diritto di esecuzione e fallimento;
- g controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
- h controversie con persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
- i controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
- j se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire prestazioni ad una persona assicurata in una controversia;
- k partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni o allenamenti;
- l contratti a vantaggio di terzi, fideiussione, gioco e scommesse nonché contratti con contenuto illegale;
- m in caso di commissione intenzionale di crimini, delitti o il relativo tentativo;
- n guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristici, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifiche della struttura dell'atomo.

B6 Trattamento di casi giuridici

- 1 Se desidera avvalersi delle prestazioni della Protekta, deve comunicarcelo immediatamente e inviarci tutta la documentazione (p. es. corrispondenza, contratti, citazioni e decisioni) relativa al caso.
- 2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta le fornisce consulenza e tutela i suoi interessi.
- 3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d'interessi, può scegliere e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all'avvocato, deve ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l'avvocato da lei proposto, ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
- 4 Se vengono violati gli obblighi di notifica o di comportamento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato ricorso senza il consenso preliminare della Protekta, Protekta può rifiutare o ridurre le sue prestazioni. Non incorre in questa sanzione se lei dimostra
 - di non aver colpa del mancato adempimento agli obblighi di notifica o di comportamento oppure
 - che la violazione non ha avuto alcun'influsso sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni da noi dovute.
- 5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transazione, lei o il suo avvocato dovete chiedere il consenso della Protekta.
- 6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a indennizzare interamente o parzialmente l'interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
- 7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, perché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, lei può adottare le misure che le sembrano adeguate. Se il risultato da lei conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest'ultima le rimborserà le spese da Lei sostenute per il procedimento.
- 8 Se sussistono divergenze d'opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, ha la possibilità di richiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L'arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da lei e dalla Protekta. Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).

Protezione giuridica per la circolazione all'estero (solo con copertura 24 h CarAssistance Top)

A Estensione dell'assicurazione

A1 Eventi assicurati

L'assicurazione assicurativa fa parte esclusivamente della copertura integrativa «24 h CarAssistance Top» e sussiste per la rivendicazione di pretese derivanti da eventi con mezzi di trasporto privati o pubblici e da pretese derivanti dall'uso di un veicolo assicurato.

A2 Controversie assicurate

La Protekta tutela i suoi interessi giuridici nei seguenti settori.

1 Diritto del risarcimento di danni

- a Rivendicazione delle sue pretese di risarcimento danni fondate esclusivamente su norme di responsabilità civile extracontrattuale o sul diritto concernente l'aiuto alle vittime di reati.
- b Rappresentanza nel procedimento penale, se necessario per rivendicare pretese di risarcimento per danni corporali o materiali in seguito ad incidente stradale.

2 Diritto penale

Se viene accusato dalle autorità penali di aver commesso un'infrazione.

3 Ritiro della licenza

Procedimento inerente al rilascio e alla revoca della licenza di condurre o di circolazione a seguito di una violazione del codice della strada all'estero, ad eccezione del recupero di una licenza di condurre ritirata a tempo indeterminato.

4 Diritto dei pazienti (esclusivamente per le persone private)

In qualità di paziente lei è assicurato per le controversie contrattuali e in materia di responsabilità civile nei confronti di ospedali, medici e altri fornitori di prestazioni mediche. Il diritto alla protezione giuridica sussiste esclusivamente per le persone private se e nella misura in cui le prestazioni non devono essere fornite da un altro assicuratore.

5 Diritto delle assicurazioni sociali

Controversie con istituti pubblici di assicurazione (AVS/AI, SUVA, casse malati, casse pensioni ecc.).

6 Diritto delle assicurazioni private

Controversie con assicurazioni private.

A3 Prestazioni assicurate

- 1 Informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte della JurLine della Protekta anche in casi non coperti.
- 2 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi della Protekta.
- 3 Le spese seguenti nei casi coperti:
 - a onorari per la mediazione e gli avvocati;
 - b avvocato della prima ora: la Protekta assume i costi di un legale fino a CHF 5000 per la sua difesa in sede penale cui ha fatto ricorso per il primo interrogatorio. Gli acconti riscossi a torto secondo l'articolo B5 lettera c devono essere rimborsati alla Protekta;
 - c perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d'intesa con la Protekta;
 - d tasse processuali o altre spese giudiziarie a suo carico;

- e indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte riconosciute all'assicurato fino a concorrenza dell'importo delle spese assunte. Su richiesta queste pretese devono essere cedute alla Protekta;
- f l'incasso di un importo spettante all'assicurato, derivante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d'insufficienza del pegno;
- g cauzioni da versare in sede penale (a titolo di anticipo) per evitare la detenzione preventiva;
- h viaggi necessari per partecipare a udienze all'estero e per traduzioni in controversie correlate con l'estero fino a un importo complessivo di CHF 5000.

A4 Limitazioni delle prestazioni

La Protekta non assume spese per:

- a prestazioni finanziarie di carattere penale, segnatamente multe;
- b risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile;
- c analisi del sangue e analisi mediche in procedimenti per ebbrezza e consumo di droghe; accertamento dell'idoneità alla guida;
- d onorari per il caso di successo degli avvocati;
- e procedure di fallimento.

A5 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte

- a La Protekta assume i costi riportati in un decreto d'accusa o in una decisione dell'Ufficio della circolazione una volta l'anno civile fino ad un importo massimo di CHF 500.
- b Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia.
- c Quando diverse persone assicurate possono pretendere prestazioni in relazione ad un evento dannoso o da fatti correlati, la Protekta eroga la prestazione una sola volta.

B Generalità

B1 Veicoli assicurati

Sono assicurati le automobili, i motoveicoli, gli autoveicoli nonché i camper, tuttavia fino a un massimo di 9 posti a sedere, utilizzati da una persona assicurata. Sono pure assicurati i rimorchi trainati o spinti da questi veicoli.

B2 Persone e qualità assicurate

La copertura assicurativa vale secondo le disposizioni seguenti per le persone che hanno il domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Lo stipulante e le persone sotto menzionate che vivono con lui nella sua economia domestica o che soggiornano fuori dalla sua economia domestica durante la settimana e che vi ritornano regolarmente:

- il coniuge, oppure la persona che convive con lo stipulante, come per esempio il suo partner (concubinato);
- le persone minorenni;
- i figli maggiorenni, anche figli adottivi e in affidamento, i figliastri delle persone assicurate, purché non esercitino alcuna attività lucrativa. Il salario degli apprendisti e l'attività accessoria degli studenti non sono considerati come redditi derivanti da attività lucrativa.

B3 Validità temporale

- 1 Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo nel quale il rischio in questione è assicurato e se il caso giuridico è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo.
- 2 In generale, si considera come causa la prima violazione effettiva o presunta della legge o del contratto.
- 3 Nei seguenti casi si considera come causa:
 - a In caso di pretese di risarcimento e pretese di prestazioni assicurative:
 - per danni corporali: il fatto su cui è fondata la prestazione (infortunio, ecc.);
 - per danni materiali e patrimoniali: l'evento dannoso (infortunio, furto, ecc.);
 - in caso di accuse di violazione dell'obbligo di notifica: la firma della proposta.
 - b In caso di controversie relative alla conclusione di contratti: l'effettiva o presunta stipula del contratto.
 - c In caso di procedimenti penali e amministrativi, l'effettiva o presunta infrazione.

B4 Validità territoriale e somme assicurate

L'assicurazione protezione giuridica in materia di circolazione è valida in tutto il mondo fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein. La somma assicurata nei Paesi europei (esclusa la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan) e negli Stati del Mediterraneo ammonta a CHF 1 mio. Al di fuori di questi Stati la somma di assicurazione ammonta a CHF 100 000.

Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innanzi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.

B5 Limitazioni della copertura

Non è assicurata la tutela dei suoi interessi giuridici in relazione a quanto segue:

- a ambiti non menzionati precedentemente;
- b difesa contro pretese di risarcimento extracontrattuali;
- c procedimenti penali per accuse di violazione intenzionale di prescrizioni penali. Se però un tale procedimento si conclude con una decisione definitiva di non luogo a procedere, d'abbandono del procedimento o di assoluzione, forniamo le prestazioni assicurate retroattivamente alla chiusura del procedimento. L'obbligo di prestazione decade se una tale decisione interviene in seguito a prescrizione, se è connessa con il pagamento di un'indennità all'accusatore privato o al querelante o di spese processuali nonché se l'accusa è di reati contro il patrimonio;
- d procedimenti amministrativi in relazione a una procedura penale per accuse di violazione intenzionale di prescrizioni penali conformemente all'art. B5 lett. c;
- e delitti contro l'onore;
- f pretese che vi sono state cedute per eredità, legato o cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
- g diritto di esecuzione e fallimento;
- h controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
- i controversie con persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
- j controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;

- k se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire prestazioni ad una persona assicurata in una controversia;
- l partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni o allenamenti;
- m partecipazione attiva a risse e baruffe;
- n guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristici, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifiche della struttura dell'atomo;
- o se siete accusati di aver guidato un veicolo senza una licenza di condurre valida o senza autorizzazione. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per le persone assicurate che non sono a conoscenza di tali fatti o che non devono esserne a conoscenza;
- p se il veicolo guidato non è munito di targhe valide. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per le persone assicurate che non sono a conoscenza di tali fatti o che non devono esserne a conoscenza;
- q se nel corso della durata assicurativa l'assicurato viene accusato di aver guidato un veicolo in stato d'ebbrezza con un tasso alcolico minimo dell'1,6 per mille o di 0,8 mg/litro nell'aria espirata;
- r se in uno dei seguenti casi la Protekta ha già fornito prestazioni una volta per la stessa persona:
 - guida di un veicolo in stato d'ebbrezza;
 - guida di un veicolo sotto l'influsso di droghe o medicinali;
 - elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida;
- s se siete accusati di aver superato la velocità massima consentita (dopo deduzione del margine di tolleranza):
 - all'interno delle località: da 30 km/h;
 - all'esterno delle località e sulle semiautostrade: da 40 km/h;
 - sulle autostrade e le semiautostrade i cui sensi di circolazione sono separati: da 50 km/h.

B6 Trattamento di casi giuridici

- 1 Se desidera avvalersi delle prestazioni della Protekta, deve comunicarlo immediatamente a quest'ultima e inviare tutta la documentazione (p. es. corrispondenza, multe, citazioni e decisioni) relativa al caso.
- 2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta le fornisce consulenza e tutela i suoi interessi.
- 3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d'interessi, può scegliere e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all'avvocato, deve ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l'avvocato da Lei proposto, ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
- 4 Se vengono violati gli obblighi di notifica o di comportamento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato ricorso senza il consenso preliminare della Protekta, Protekta può rifiutare o ridurre le sue prestazioni. Non incorre in questa sanzione se lei dimostra
 - di non aver colpa del mancato adempimento agli obblighi di notifica o di comportamento oppure
 - che la violazione non ha avuto alcun'influsso sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni da noi dovute.
- 5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transazione, Lei o il suo avvocato dovete chiedere il consenso della Protekta.

- 6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a indennizzare interamente o parzialmente l'interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
- 7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, perché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, Lei può adottare le misure che le sembrano adeguate. Se il risultato da Lei conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest'ultima rimborserà le spese da Lei sostenute per il procedimento.
- 8 Se sussistono divergenze d'opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere proposti, ha la possibilità di richiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L'arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da Lei e dalla Protekta. Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).

